



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



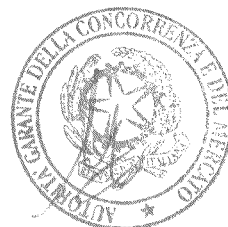
UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN'ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI
FUNZIONAMENTO**

- **OBBLIGHI CONTRATTUALI** -

CIG - 5904404451

Per accettazione (timbro e firma) _____



INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 3 - Stipulazione del contratto	3
Art. 4 - Oneri contrattuali	3
Art. 5 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti	4
Art. 6 - Quinto d'obbligo	4
Art. 7 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni – Verifiche intermedie	4
Art. 8 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative	5
Art. 9 - Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario	5
Art. 10 - Modalità di pagamento	5
Art. 11 - Recesso del contratto	5
Art. 12 - Domicilio legale	6
Art. 13 - Riservatezza e protezione dei dati personali	6
Art. 14 - Subappalto	6
Art. 15 - Cause di risoluzione del contratto	6
Art. 16 - Penali	7
Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 18 - Foro competente	8
Art. 19 - Clausola Compromissoria	8
Art. 20 - Disposizioni finali	8

Art. 1 Oggetto del contratto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, per il periodo di 48 mesi, del servizio relativo alla realizzazione, per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, di un'anagrafe di tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento di cui al comma 7-ter dell'art. 10 della legge n. 287/90 introdotto dal comma 1 dell'art. 5 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, predisponendo un apposito sistema informatico finalizzato alla individuazione, anno per anno, dei soggetti obbligati, al calcolo dell'entità del contributo dovuto ed alla rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, ai fini delle successive azioni previste per il recupero.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio – Termine essenziale di esecuzione

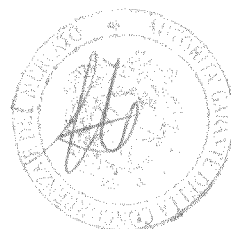
La prestazione dovrà essere resa, per le annualità 2013, 2014 e 2015 entro il termine finale essenziale del 30.04.2015, al fine di consentire, entro luglio 2015 la riscossione dei contributi relativi agli oneri di funzionamento per l'anno 2015 e l'individuazione dei soggetti inadempienti per le annualità pregresse al fine delle successive azioni di recupero crediti.

I soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dovranno essere identificati con apposito codice ed individuati tenendo conto delle specificità e delle problematiche relative alla suddetta contribuzione, indicate anche nelle FAQ attualmente pubblicate sul sito informatico dell'Autorità www.agcm.it, nella sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”.

Ai fini della riscossione del contributo, previa attribuzione a ciascun contribuente di un apposito codice identificativo, il sistema predisposto dovrà interfacciarsi con la Banca Cassiera, a cui, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 30 aprile 2015, attraverso flussi di scambio standardizzati, dovranno essere trasmesse le informazioni necessarie alla predisposizione dell'avviso di pagamento da parte della banca.

Dal 1° di giugno (a partire dal 2015) al 31 luglio di ogni anno dovrà essere previsto un servizio di contact center attraverso l'apertura di una casella di posta elettronica per fornire i chiarimenti necessari ai soggetti obbligati. In caso di quesiti non facilmente risolvibili l'operatore economico dovrà inoltrare il quesito alla casella di posta elettronica dell'Autorità “contributo di finanziamento” e riceverà una risposta entro 15 giorni (da inoltrare all'operatore). Gli esiti della soluzione del quesito dovranno essere eventualmente comunicati alla banca laddove comportino variazioni nell'importo del contributo contenuto nell'avviso di pagamento.

A seguito della rendicontazione da parte della Banca Cassiera, il sistema dovrà altresì individuare i soggetti inadempienti, sia per mancato assolvimento dell'obbligo contributivo, sia per assolvimento tardivo ovvero parziale di detto obbligo e, entro il 15 settembre di ogni anno a partire dal 2015, trasmettere alla Banca l'elenco dei soggetti inadempienti e l'importo della contribuzione prevista, maggiorata degli interessi per ritardato pagamento, al fine dell'emissione da parte della Banca dei relativi solleciti con nuovo avviso di pagamento.



	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO
UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI		

Entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2015, all’esito della rendicontazione della Banca e dei relativi solleciti, dovranno essere consegnati all’Autorità i dati relativi agli inadempimenti per tale anno, al fine di attivare le procedure di recupero.

Art. 3 - Stipulazione del contratto

L’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, fatta salva la riduzione del 50% nei casi previsti dalla medesima normativa.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Art. 4 - Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’Aggiudicatario.

La proprietà del codice sorgente del software realizzato è riservata all’Autorità.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Art. 5 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L’ Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Quinto d’obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità dei servizi richiesti, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire i servizi medesimi alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto.



Art. 7 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione dei servizi relativi alla presente gara, il Committente, al momento della stipula del contratto, designerà un Direttore dell'esecuzione mentre l'Aggiudicatario indicherà un Coordinatore operativo. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

L'Aggiudicatario, dal momento della stipula del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell'Offerta tecnica presentata.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Referente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 16 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Penali).

Art. 8 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

L'Aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

Art. 9 - Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire i mezzi, materiali e mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 10 - Modalità di pagamento

I pagamenti, verranno effettuati con le seguenti modalità:

1. acconto pari al 20% dell'importo offerto per la prima fase di esecuzione contrattuale, dopo 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, a presentazione del progetto esecutivo e dietro presentazione di regolare fattura;
2. erogazione del 60% dell'importo offerto per la prima fase di esecuzione contrattuale importo contrattuale, prevista per il 31.03.2015, a conclusione della stessa, e a seguito di una specifica verifica di regolare esecuzione dell'attività, dietro presentazione di regolare fattura.
3. erogazione del restante 20% dell'importo offerto per la prima fase di esecuzione contrattuale, a conclusione delle operazioni di rendicontazione e aggiornamento dei dati relativi all'annualità 2015, prevista per il 30.10.2015, a seguito di specifica verifica di regolare esecuzione dell'attività, dietro presentazione di regolare fattura.
4. erogazione dell'intero importo offerto per l'aggiornamento delle annualità successive, a conclusione delle operazioni di rendicontazione e aggiornamento dei dati relativi all'annualità di riferimento, prevista per il 30 ottobre di ciascuna annualità, a seguito di specifica verifica di regolare esecuzione dell'attività, dietro presentazione di regolare fattura

La suddetta liquidazione avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii., intestato all'Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento nonché il numero del conto e le coordinate bancarie dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Art. 11 - Recesso dal contratto

L'autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Art. 12 - Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 13 - Riservatezza e protezione dei dati personali

L'Aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;

- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Art. 14 - Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Aggiudicatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Autorità sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

Art. 15 - Cause di risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i e dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nonché nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 13 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Riservatezza e protezione dei dati personali) e nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario (o uno degli operatori economici partecipanti ad una R.T.I. o Consorzio di imprese) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. mancanza dei requisiti prescritti nella lettera d'invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella lettera d'invito;
4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

Art. 16 - Penali

Fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno in caso di inosservanza del termine essenziale del 15.03.2015, indicato per l’esecuzione del contratto, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale nella misura massima prevista dall’art. 298 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno formalmente contestate alla Società fornitrice che, nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al prestatore.

L’applicazione delle penali non preclude all’Autorità di richiedere il risarcimento per l’eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del precedente art. 15 “Risoluzione del contratto”.

Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Art. 18 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN'ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI
FUNZIONAMENTO**

Art. 19 - Clausola Compromissoria

Il contratto che regolerà l'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti normativa comunitaria e nazionale, ed a quella del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1,2,4,6,7,8,9,10,11,15,16,19 del presente documento.